

**DISCIPLINA DELLA COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEI
SERVIZI RIVOLTI AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI.
(Zona Socio – Sanitaria Versilia)**

CAPO I Disposizioni generali.

Art. 1 Finalità.

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di compartecipazione al costo dei servizi erogati alle persone non autosufficienti ultrasessantacinquenni, in conformità a quanto disposto dalla Legge Regionale Toscana n. 66/2008 “Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza”, dalla D.G.R.T. 385/09 “atto di indirizzo regionale per le modalità di compartecipazione al costo delle prestazioni di cui all’art. 14 LR 66/08” e della D.G.R.T. n. 370/2010 “Approvazione del progetto per l’assistenza continua alla persona non autosufficiente”.

Art. 2 Ambito di applicazione.

1. I criteri stabiliti dal presente regolamento si applicano alle tipologie di prestazioni come definite ai sensi dell’art 7 comma 2 Legge Regionale Toscana n. 66/2008 nella fattispecie:

- interventi domiciliari forniti in forma diretta dal servizio pubblico;
- interventi di tipo semiresidenziale;
- interventi di inserimento temporaneo e/o di sollievo in residenza;
- interventi di inserimento permanente in residenza.

Art. 3 Personalizzazione della compartecipazione.

1. La compartecipazione è riferita ad una tariffa e retta (quota sociale) annualmente definite dalla Giunta della Società della Salute. La compartecipazione individuale è personalizzata e viene calcolata in modo proporzionale sulla base della valutazione della situazione economica dell’assistito effettuata con lo strumento dell’ISEE (come disciplinato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 109 / 1998 e D. Lgs. 130/2000, e s.m.i.).

Art. 4 Universalismo selettivo.

1. La valutazione della situazione economica non costituisce criterio selettivo per l’accesso ai servizi domiciliari erogati in forma diretta, semiresidenziali e residenziali, che si basa sul principio di universalità; di conseguenza non deve considerarsi come preclusiva dell’accesso la mancata presentazione dell’ISEE, che comporta soltanto il pagamento dell’intera retta o tariffa annualmente definite.

**CAPO II Definizione della compartecipazione nell’ambito degli
interventi domiciliari forniti in forma diretta e semiresidenziali.**

Art. 5 Valutazione della situazione economica.

1. Ai fini della quantificazione della compartecipazione si considera la situazione economica risultante dall’ ISEE estratto, calcolato sul solo assistito tenendo conto di eventuali familiari fiscalmente a suo carico.

Art. 6 Soglie di esenzione totale e di non esenzione.

1. Il presente regolamento definisce, nel rispetto della normativa regionale, le soglie di esenzione totale e le soglie di non esenzione, determinando altresì i criteri per la quantificazione della compartecipazione personalizzata.
2. Salvo diverse disposizioni regionali, la soglia di esenzione totale corrisponde ad € 9.000,00; la soglia di non esenzione corrisponde a 4 volte l'ammontare del trattamento minimo della pensione INPS.

Art. 7 Compartecipazione nelle ipotesi sotto-soglia e sopra-soglia di esenzione.

1. Nell'ipotesi in cui l'ISEE estratto risulti minore / uguale alla soglia di esenzione totale non è prevista alcuna compartecipazione.
2. Quando l'ISEE estratto risulti maggiore / uguale alla soglia di non esenzione, fermo restando l'accesso al servizio, la compartecipazione coincide con l'ammontare della tariffa o con l'ammontare della quota giornaliera al netto dei L.E.A. relativamente ai servizi semiresidenziali.
3. I criteri di cui al comma precedente si applicano anche nel caso di mancata presentazione dell'I.S.E.E. da parte dell'utente.

Art. 8 Compartecipazione personalizzata.

1. Nell'ipotesi in cui l'ISEE estratto sia maggiore della soglia di esenzione totale ed inferiore alla soglia di non esenzione la compartecipazione è calcolata in modo personalizzato secondo un criterio di proporzionalità diretta.

Art. 9 Quantificazione della compartecipazione.

1. La compartecipazione è stabilita in proporzione all'I.S.E.E. estratto del beneficiario al netto del valore della soglia di esenzione totale; ai fini della quantificazione si applica la seguente formula matematica:

$$\frac{I.E.A. - S.E.T.}{S.N.E. - S.E.T.} \cdot T = \text{Comp}$$

In cui:

I.E.A. = rappresenta l'I.S.E.E. estratto dell'assistito;

S.E.T. = rappresenta il valore della soglia di esenzione totale corrispondente ad € 9.000,00;

S.N.E. = rappresenta la soglia di non esenzione corrispondente a 4 volte l'ammontare del trattamento minimo della pensione INPS;

T = corrisponde alla tariffa per quanto concerne i servizi domiciliari erogati in forma diretta, ed alla quota sociale giornaliera di frequenza al netto dei L.E.A. relativamente ai servizi semiresidenziali;

Comp. = corrisponde all'ammontare della compartecipazione rispetto alla tariffa oraria o alla quota sociale giornaliera.

Art. 10 Quota di salvaguardia.

1. L'importo complessivo delle compartecipazioni ai costi del/i PAP deve sempre consentire all'assistito il mantenimento della quota di salvaguardia, corrispondente alla soglia di esenzione totale pari ad € 9.000,00.

Capo III Servizi residenziali.

Art.11 Costo del servizio.

1. Il costo del servizio è pari alla quota sociale delle strutture convenzionate.

Art.12 Compartecipazione al costo dei servizi residenziali.

1. L'anziano è tenuto a compartecipare alla quota sociale della struttura con tutte le indennità di natura previdenziale ed assistenziale percepite per il soddisfacimento delle sue esigenze di accompagnamento e di assistenza.

2. L'assistito è tenuto a destinare al pagamento della quota sociale anche le quote arretrate di tali indennità a partire dalla data del suo ingresso in struttura residenziale.

3. La compartecipazione sulla quota sociale residuale viene definita sulla base della situazione economica dell'anziano, obbligato al pagamento, in relazione al proprio ISEE estratto ed eventualmente estesa alla valutazione dell'ISEE estratto del coniuge e dei familiari in linea retta entro il primo grado, qualora con la valutazione economica del solo assistito non sia possibile la copertura del 100% della quota sociale, così come declinato nel successivo art. 13.

Art. 13 Valutazione della situazione economica dei familiari.

1. Qualora l'ISEE del beneficiario non comporti la copertura del 100% della quota sociale si valuta anche la situazione reddituale e patrimoniale del coniuge e dei parenti in linea retta entro il primo grado.

2. Ai fini della valutazione di cui al comma precedente è stabilita una soglia di esenzione totale pari all'importo di € 18.000,00; devono essere presi in considerazione, pertanto, solo gli I.S.E.E. estratti dei familiari (ottenuti tenendo conto degli eventuali familiari fiscalmente loro carico) che risultino superiori alla predetta soglia di esenzione.

3. La soglia di esenzione per i servizi residenziali si applica esclusivamente in favore del coniuge e dei parenti in linea retta di primo grado, ciò in quanto l'importo corrispondente all'I.S.E.E. estratto dell'assistito viene completamente utilizzato per l'abbattimento della quota sociale, fatta salva la quota di salvaguardia.

4. Per la determinazione della compartecipazione si sottrae agli I.S.E.E. estratti dei familiari presi in considerazione il valore della soglia di esenzione totale (€ 18.000,00); gli I.S.E.E. estratti al netto della soglia di esenzione vengono sommati ed il 75% della sommatoria è aggiunto all'I.S.E.E. estratto dell'assistito ai fini della determinazione dell'ammontare della compartecipazione.

5. La compartecipazione corrisponde dunque alla seguente sommatoria: indennità di natura previdenziale ed assistenziale percepite dall'assistito + I.S.E.E. estratto dell'assistito + 75% della sommatoria degli I.S.E.E. estratti dei familiari presi in considerazione al netto della soglia di esenzione totale.

6. L'ammontare annuo della compartecipazione, determinato come sopra, viene quindi rapportato alla quota giornaliera.

Art. 14 Nuclei familiari monoreddito.

1. Nei casi in cui il nucleo familiare sia monoreddito si applica all'assistito la soglia di esenzione totale pari a quella prevista per i servizi domiciliari e semiresidenziali, ciò al fine di lasciare in disponibilità del nucleo familiare un I.S.E.E. pari ad € 9.000,00.

Art. 15 Quota di salvaguardia.

1. All'assistito deve essere sempre garantita la disponibilità di una quota per le proprie spese personali, pari ad un sesto del trattamento minimo INPS.
2. Nel caso in cui all'ISEE estratto dell'assistito venga applicata una scala di equivalenza con la maggiorazione dello 0,50 (per soggetti con handicap permanente grave o invalidità superiore al 66%), si considera la somma che di conseguenza rimarrà in disponibilità dell'assistito quale quota garantita.

Art. 16 Concorso delle risorse pubbliche.

1. Il concorso delle risorse pubbliche al pagamento della quota sociale della retta di ricovero si configura come contributo al ricoverato da liquidarsi direttamente alla struttura di riferimento previa emissione di regolare fatturazione.

Art. 17 Mancata presentazione dell'I.S.E.E.

1. La mancata presentazione dell'I.S.E.E. da parte dell'anziano e/o dei familiari non preclude l'accesso e la fruizione dei servizi residenziali, ma comporta il pagamento dell'intera quota di compartecipazione, pari alla quota sociale del servizio.

Capo IV Corresponsione della compartecipazione.

Art. 18 Responsabile della corresponsione e rivalsa.

1. Della corresponsione della compartecipazione è responsabile, nei confronti dell'ente competente, il solo assistito; in linea con il dettato dell'art 14 comma 3 della L.R.T. n. 66/2008 "resta salva la facoltà per gli Enti competenti di intraprendere azioni di recupero della quota di compartecipazione in caso di inadempimento.

Art. 19 Comunicazioni.

1. L'importo della compartecipazione dovuta è comunicato:
 - all'assistito stesso;
 - ad un suo familiare;
 - agli eventuali soggetti di cui all'art 10 della L.R.T. n. 41/2005;
 - alle Strutture ed agli altri soggetti erogatori dei servizi.

Art. 20 Corresponsione della compartecipazione.

1. La compartecipazione è corrisposta in soluzioni mensili.
2. Relativamente ai servizi residenziali e semiresidenziali, nei giorni di assenza per ricoveri ospedalieri, rientro temporaneo in famiglia, vacanze, o altre ragioni, la quota di compartecipazione è dovuta nella misura del 40%, ovvero nella misura specificata nelle singole convenzioni con le strutture.

Capo V Disposizioni transitorie e finali.

Art. 21 Coordinamento con le altre fonti regolamentari.

1. Sono fatte salve tutte le disposizioni dei regolamenti attualmente vigenti che non siano in contrasto con il presente regolamento.

Art. 22 Rinvio.

1. Per quanto non esplicitato nel presente atto si rinvia alle disposizioni contenute nella normativa regionale di riferimento ed in particolare alla D.G.R.T. 385/2009.

Art. 23 Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento ha efficacia nei singoli comuni della Zona Versilia previa approvazione dello stesso ad opera dei singoli consigli comunali.

2. Ai fini dell'entrata in vigore si rimanda alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 267/2000 e nei rispettivi statuti comunali.

Art. 24 Disposizioni per l'applicazione del regolamento in fase transitoria.

1. In fase di prima applicazione del presente regolamento e nelle more di definizione delle rette (quote sociali) e tariffe da parte della Giunta della Società della Salute, come previsto dal precedente art.3, in relazione ai servizi domiciliari, per tariffa deve intendersi il costo del servizio come definito dai singoli appalti in essere. In relazione ai servizi residenziali e semiresidenziali per quota sociale si intende la quota attualmente in vigore deliberata dalla Conferenza dei Sindaci, salvi gli aggiornamenti annuali alla stessa riferiti.